

REGOLAMENTO ELETTORALE  
ELEZIONE DEI COMPONENTI ELETTIVI DELLA SPECIALISTICA AMBULATORIALE  
DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DISTRETTUALI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione dei componenti di parte elettiva della specialistica ambulatoriale dell'Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali (UCAD) di cui all'art. 10, co.2, lett. e) del R.R. n.6 del 18/04/2011. Resta inteso che il componente aziendale che partecipa di diritto al Collegio di Direzione, di cui all'art.28, co. 2 dell'ACN 29.07.2009, viene nominato dal Direttore Generale dell'Azienda in osservanza della L.R. 17/10/2014, n.43.
2. Le elezioni dei componenti di cui al precedente comma si svolgeràà in tutte le Aziende della regione ed in tutti i Distretti entro e non oltre 2 mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'Assessore regionale al Welfare, sentiti i Direttori Generali delle Aziende, indica la data di svolgimento delle elezioni di cui al presente articolo.
4. A tal fine il Direttore Generale istituisce un seggio in ciascun Distretto ed invia ai presidenti designati l'elenco di tutti gli aventi diritto al voto in ciascun seggio. Ogni specialista vota una sola volta nel seggio del Distretto di appartenenza, ovvero dove svolge il maggior numero di ore di incarico.
5. Le Aziende provvedono a comunicare agli aventi diritto al voto, con modalità stabilite dal Comitato di cui all'art.25 dell'ACN 29.07.2009, la data, l'orario e la sede delle elezioni, nonché le modalità di voto.
6. Hanno diritto al voto gli specialisti ambulatoriali ed equivalenti (transitati ex art.34 L.449/97) in servizio a tempo indeterminato alla data di effettuazione delle elezioni. Il diritto al voto può essere rivendicato, ove lo specialista non sia inserito nell'elenco fornito al seggio elettorale, al momento del voto esibendo idonea certificazione di titolarità di incarico.
7. Il seggio elettorale è composto da un funzionario dell'Azienda, nominato dal Direttore Generale, che lo presiede e da due scrutatori indicati dal Comitato di cui all'art.25 dell'ACN.
8. L'elettore dovrà presentarsi al seggio munito di valido documento di riconoscimento o essere conosciuto dal presidente. Ogni elettore vota esprimendo una sola preferenza, pari al numero del componente UCAD eleggibile in ogni distretto.
9. I presidenti di seggio cureranno lo svolgimento delle operazioni di voto, lo scrutinio delle schede (che avverrà immediatamente dopo le operazioni di voto) e la trasmissione delle schede scrutinate alla Azienda che ha il dovere di conservarle per almeno 30 giorni dagli scrutini. Trascorso tale termine, le schede devono essere distrutte.
10. Le Aziende trasmettono al Comitato regionale di cui all'art.25 dell'A.C.N. 29.07.2009 i dati elettorali.

11. Per ciascun Distretto, sarà eletto lo specialista che avrà riportato complessivamente il maggior numero di preferenze. A parità di punteggio prevarrà la maggiore anzianità di servizio e, in subordine, la minore età.
12. Il Direttore Generale della Azienda proclama gli eletti quali componenti degli Uffici di Coordinamento delle attività distrettuali.
13. L'ufficio di coordinamento si riunisce almeno 2 volte l'anno, ovvero su richiesta del Direttore del Distretto o di almeno 1/3 dei componenti, su specifici temi. La partecipazione alle riunioni è a titolo gratuito per tutto il personale dipendente e convenzionato (cfr. art.10 co.3, R.R. n.6 del 18.04.2011).
14. I compensi per i componenti il seggio elettorale sono definiti forfettariamente nella misura di € 50,00 per i componenti di parte specialistica. Per i componenti designati dal Direttore Generale dell'Azienda i compensi saranno correlati alla tariffa prevista per l'attività di lavoro straordinario fino ad un massimo di n.6 ore. Tutti i compensi sono a carico delle Aziende di riferimento.
15. La tornata elettorale si svolge in tutti i distretti nella stessa data e di sabato, secondo orari determinati dal Comitato di cui all'art.25 dell'ACN 29.07.2009.
16. I componenti eletti ai sensi del presente regolamento decadono per:
  - a) assenze complessive superiori al 50% delle riunioni effettuate nel corso dell'anno;
  - b) dimissioni dall'incarico;
  - c) cessazione dell'incarico convenzionale o equivalente (transitato ex art.34 L.449/97) detenuto nella specialistica ambulatoriale nell'ambito del Distretto dove è stato eletto.
17. Il componente decaduto per effetto del disposto di cui al comma precedente è sostituito dal primo dei non eletti.